

CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE (sanitarie e non) DA PARTE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICOLOGIA DI AREA PSICOLOGICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

TRA

La Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia con sede in Torino via Verdi 10, in persona del Direttore, Prof. Giuliano Carlo Geminiani, nato a Monza (MB) il 07 settembre 1958, a quanto segue autorizzato con Decreto Rettorale n. 1281 del 28 marzo 2018.

E

L'....., in prosieguo d'atto denominato "Ente", C.F./P.IVA con sede in, Via....., nella persona del (Rappresentante Legale), Dott., nato a (.....) il, a quanto segue autorizzato in virtù dei poteri conferitigli daldel

PREMESSO CHE

- ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- le Università possono attribuire le funzioni di professore a contratto ad esperti appartenenti ad enti pubblici e privati convenzionati e che operino in campi di attività compatibili con l'attività didattica da affidare;
- ai fini della frequenza e delle attività pratiche nelle Scuole di Specializzazione post lauream è riconosciuta utile l'attività svolta dagli specializzandi in strutture di servizio sanitario attinenti alla specializzazione (art. 12, quarto comma D.P.R. 162/82);
- è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;

- è interesse generale delle strutture di servizio sanitario di essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;
- il Decreto Ministeriale 24 luglio 2006, relativo al Riassetto delle scuole di specializzazione di area psicologica, ha individuato le scuole di specializzazione di area psicologica, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici;
- il D.M. 10.03.2010 ha integrato il succitato D.M. del 2006 ricomprendendo la Scuola di Specializzazione di "Psicologia clinica" tra quelle di area psicologica.

CONSIDERATO CHE

- La Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia dell'Università degli Studi di Torino ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzata al completamento della formazione accademica e professionale, attraverso lo svolgimento di attività di tirocinio;
- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia con deliberazione del 20 settembre 2019 ha giudicato idonea ai fini dell'utilizzazione a scopo didattico e scientifico la struttura in convenzione e ritenuto utile ed opportuno addivenire con essa alla stipula del presente accordo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

L'Ente si impegna ad ospitare presso le proprie strutture i laureati in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia per periodi definiti dalla Direzione della Scuola, per svolgervi attività pratiche professionalizzanti.

Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l'Ente garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.

L'Ente mette inoltre a disposizione dell'Università competenze specifiche e tecniche per lo svolgimento di attività didattiche integrative, con particolare riguardo:

- allo svolgimento di tesi di specializzazione;
- all'integrazione dello svolgimento di attività pratiche professionalizzanti;
- all'esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche.

Art. 2 Modalità tirocinio

Dal momento che la formazione degli specializzandi comprende attività didattica formale, seminariale e attività pratiche professionalizzanti sino al raggiungimento dell'orario annuale complessivo previsto dall'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia, resta inteso che l'accertamento dell'impegno orario degli specializzandi è demandato al Dirigente dell'Ente che risponde di tale controllo al Direttore della Scuola di Specializzazione. Il medesimo si obbliga a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l'apposito diario rilasciato agli specializzandi della Scuola.

Per ciascun anno accademico, le modalità di svolgimento delle attività pratiche e il calendario delle stesse sono stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto delle esigenze di coordinamento, con le attività specifiche dell'Ente.

Art. 3 Collaborazioni alla didattica

L'Università potrà avvalersi, nelle forme previste dalla normativa vigente, del personale esperto appartenente all'Ente per lo svolgimento di attività didattiche, anche integrative.

L'Università – Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia si dichiara disponibile a fornire, con le modalità e le forme da concordare, previa sottoscrizione di apposito atto, la collaborazione che venisse richiesta per la realizzazione di iniziative a carattere culturale, formativo nonché editoriale e divulgativo promosse dalla struttura ospitante.

Art. 4 Copertura assicurativa

Agli specializzandi é garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi all'attività formativa e didattica specifica.

In ogni caso la struttura ospitante deve garantire agli specializzandi la copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventi che possono ricadere sotto la propria diretta responsabilità, anche avvalendosi di polizze assicurative già esistenti.

L'Ente si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell'evento all'Università per gli adempimenti di competenza.

Art. 5 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

L'Università degli Studi di Torino effettua ogni adempimento in relazione agli specializzandi frequentanti le proprie strutture per quanto concerne l'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro). Come definito dall'art. 2, comma 1, lettera a), lo specializzando è equiparato, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al lavoratore; il datore di lavoro è tenuto a osservare tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n. 81/2008, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei tirocinanti.

In riferimento all'attività che lo specializzando svolgerà presso l'Ente, le parti concordano che, qualora la valutazione dei rischi per tale attività sia difforme rispetto alla valutazione effettuata dall'Università degli Studi di Torino, l'Ente, ai sensi della presente convenzione, si assume gli oneri posti ex D. Lgs. n. 81/2008 per tali specifici ulteriori rischi valutati.

L'Ente si impegna a formare e informare ogni specializzando circa gli eventuali rischi specifici, i regolamenti aziendali e il piano di emergenza, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

L'Ente garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate all'attività di tirocinio da svolgere e conformi ai requisiti di salute e sicurezza ai sensi del citato D. Lgs. n. 81/2008.

Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio di tipo chimico, fisico e biologico dovranno essere dotati dall'Ente di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legislazione vigente per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi.

Nel corso delle attività di tirocinio e, comunque durante la permanenza presso l'Ente, lo specializzando è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.

Durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, gli specializzandi non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal progetto formativo.

In relazione a quanto sopra, l'Ente si impegna a non richiedere agli specializzandi il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che il l'Ente intrattiene con gli specializzandi non costituiscono rapporti di lavoro. Lo specializzando non può vantare nei confronti del soggetto ospitante alcun diritto di tipo retributivo.

ART. 6 Trattamento dei dati e privacy

L'Ente effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy, del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Lo specializzando, in qualità di soggetto autorizzato dall'azienda, è altresì, tenuto:

- a seguire le istruzioni, policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni informative o formative in materia di protezione dei dati personali;
- a segnalare tempestivamente eventuali perdite, violazioni dati di dati o anomalie (es. accessi impropri alla documentazione o agli applicativi) al Direttore della struttura o referente aziendale secondo la policy in materia di data breach;
- a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli specializzandi, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati per gli obblighi di legge sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

L'Ente dovrà tenere indenne e manlevare l'Università, da tutte le richieste e responsabilità, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente qualora non imputabili alla stessa Università.

Art. 7 Oneri

Per l'attuazione della presente convenzione non consegirà all'Università alcun onere finanziario aggiunto.

Art. 8 Validità

La presente convenzione ha validità per 5 anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2019/2020 e comunque fino all'eventuale rinnovo della Convenzione.

Art. 9 Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC.

Art. 10 Spese di bollo e registrazione

La presente Convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo a cura ed a spese dell'Ente, salvo che la/o stessa/o goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Scuola di Specializzazione

in Neuropsicologia

Il Direttore

Prof. Giuliano Carlo Geminiani

(Documento firmato digitalmente)

Per l'Ente.....

Il Rappresentante Legale

(.....)

(Documento firmato digitalmente)